I

(Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità)

REGOLAMENTO (CEE) N. 40/93 DEL CONSIGLIO

dell'8 gennaio 1993

che modifica il regolamento (CEE) n. 2656/92 concernente talune modalità tecniche connesse con l'applicazione del regolamento (CEE) n. 1432/92 che proibisce il commercio tra la Comunità economica europea e le Repubbliche di Serbia e di Montenegro

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il regolamento (CEE) n. 1432/92 del Consiglio, del 1° giugno 1992, che proibisce il commercio tra la Comunità economica europea e le Repubbliche di Serbia e di Montenegro [1],

considerando che, con regolamento (CEE) n. 2656/92 [2], il Consiglio ha stabilito talune modalità tecniche connesse con l'applicazione del regolamento (CEE) n. 1432/92;

considerando che è di fondamentale importanza garantire un'applicazione efficace dell'embargo nei confronti delle Repubbliche di Serbia e di Montenegro;

considerando che, a tale scopo, nell'ambito della Conferenza sulla sicurezza e la cooperazione in Europa (CSCE) è stato creato un sistema di missioni di assistenza per le sanzioni (MAS);

considerando che una MAS è più funzionante nel territorio dell'ex Repubblica iugoslava di Macedonia e sarà istituita anche nella Repubblica di Croazia;

considerando che tale sistema consente alle competenti autorità della Repubblica di Croazia e dell'ex Repubblica iugoslava di Macedonia di esercitare un controllo efficace sulle esportazioni verso le Repubbliche di Serbia e di Montenegro che provengono dal loro territorio o lo attraversano;

considerando che, di conseguenza, l'attuale stato di belligeranza nella Repubblica di Bosnia-Erzegovina rende difficoltoso in questo momento l'istituzione di una MAS in questa Repubblica;

considerando che, di conseguenza, le modalità tecniche di cui al regolamento (CEE) n. 2656/92 sono ormai superflue per quanto riguarda la Repubblica di Croazia e l'ex Repubblica iugoslava di Macedonia;

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 113,

vista la proposta della Commissione,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Con effetto al 15 gennaio 1993 il testo degli articoli 1 e 2 del regolamento (CEE) n. 2656/92 è sostituito dal testo seguente:

« *Articolo 1*

L'esportazione nella Repubblica di Bosnia-Erzegovina di tutte le merci e i prodotti originari o provenienti dalla Comunità è subordinata alla presentazione di un'autorizzazione preventiva di esportazione verso questa Repubblica da parte delle competenti autorità degli Stati membri.

Articolo 2

L'autorizzazione preventiva di esportazione è rilasciata a condizione che sia stata rilasciata dalle competenti autorità della Repubblica di Bosnia-Erzegovina una licenza d'importazione.

Si dovrà garantire che dette autorità confermino l'arrivo delle merci contemplate dall'autorizzazione preventiva di esportazione. »

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

[1] GU n. L 151 del 3. 6. 1992, pag. 4.
[2] GU n. L 266 del 12. 9. 1992, pag. 27.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 8 gennaio 1993.

Per il Consiglio

Il Presidente

U. ELLEMANN JENSEN